




azienda servizi integrati



Gruppo contrattuale
Piave Servizi

**ACCORDO AZIENDALE PER L'EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO PER GLI ANNI
2013 – 2015**

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 9 del vigente C.C.N.L. unico di settore gas - acqua è prevista una erogazione annua variabile denominata "premio di risultato" allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali;
- tale premio di risultato viene collegato a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità;
- a tal fine le aziende devono prevedere una contrattazione che definisca i criteri per l'erogazione del premio di risultato.


Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

- 1) Il presente accordo ha validità per l'erogazione del premio di risultato relativo al triennio 2013 - 2015.
- 2) L'ammontare del premio è costituito da:
 - una quota pari a quella concordata a tale titolo per l'anno 2004, corrispondente all'importo della paga base individuale di ogni dipendente maggiorata del 110% (centodieci per cento);
 - un adeguamento annuo del valore del premio, di cui al punto precedente, pari all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai/impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente;
 - viene consolidato l'importo previsto dagli accordi precedenti, derivante dal 50% della decontribuzione applicata ai sensi della previgente normativa, fissato in € 6.250,00.- (euro seimiladuecentocinquanta/00), da ripartire fra tutti i dipendenti proporzionalmente alla paga base individuale.
- 3) Per paga base individuale si intende la retribuzione base mensile contrattuale riferita al 31 dicembre di ogni anno (o alla data di cessazione del rapporto di lavoro) aumentata



azienda servizi integrati



Gruppo contrattuale
Piave Servizi

Per i dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro prima del 1 ottobre di ogni anno, l'acconto sarà corrispondente alla paga base individuale rapportata ai mesi lavorati.

Per i dipendenti che cesseranno dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno, l'acconto sul premio di risultato sarà determinato nella misura di una paga base individuale piena senza riproporzionamento in base al periodo lavorato.

- 14) Una quota del premio di risultato, pari all'acconto corrisposto ad ottobre, concorrerà a costituire la base imponibile utile per la determinazione della quota annuale del TFR. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° ottobre di ogni anno, concorrerà a costituire base imponibile per la determinazione della quota annuale del TFR l'acconto del premio determinato secondo quanto stabilito al precedente punto.

Le regole di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato.

- 15) L'accordo dovrà essere depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia.

San Donà di Piave, 21 Dicembre 2012

PER L'AZIENDA

Il Direttore Generale Dott. Ing. Ferdinando Babato

PER LE R.S.U.

Carrer Alessandro

Poles Alvise

Vanin Luca

Carrer Stefano

Bigaran Ermes